



CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

Art. 1261 c.o.m.

Ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito italiano

I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del corpo sanitario, in relazione al grado sono i seguenti:

- a) maggiore: 3 mesi di esperimento pratico presso un ente sanitario;
- b) capitano: corso di aggiornamento; 15 anni di esercizio della professione nella vita civile;
- c) tenente: 10 anni di esercizio della professione nella vita civile;
- d) sottotenente: 3 anni di esercizio della professione nella vita civile. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio.

Versione in vigore dal 8 maggio 2010 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dell'ordinamento militare
Estremi	Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Libro	Quarto — Personale militare
Titolo	VII — Avanzamento
Capo	XII — Avanzamento degli ufficiali in congedo
Sezione	IV — Requisiti speciali per l'avanzamento degli ufficiali di complemento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2010

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-dell-ordinamento-militare/art-1261-ufficiali-del-corpo-sanitario-dell-esercito-italiano>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it